

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| - Dott. Giuseppe Marziale          | Presidente   |
| - Dott.ssa Claudia Rossi           | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)  |
| - Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio | Membro designato dalla Banca d'Italia  |
| - Prof. Avv. Saverio Ruperto       | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore |
| - Dott.ssa Daniela Primicerio      | Membro designato dal C.N.C.U.  |

nella seduta del 16 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## FATTO E DIRITTO

Il 14.1.2009, il ricorrente chiedeva alla banca l'applicazione del tasso variabile, in luogo del tasso fisso, su un mutuo precedentemente oggetto di accollo. Le nuove condizioni di tasso venivano applicate solo a partire della scadenza del 30.9.2009 sicché, in pari data, i ricorrenti chiedevano alla banca adita il rimborso degli interessi sulle rate pregresse, per il periodo gennaio/settembre 2009.

Al sollecito esperito dal ricorrente il 12.11.2009, la banca opponeva il proprio rifiuto affermando che "il contratto stipulato originariamente con la Banca prevedeva l'applicazione del tasso fisso e pertanto non vigeva alcun obbligo da parte del nostro Istituto di accordare, al momento della richiesta, la variazione del tasso da fisso a variabile, variazione che comunque, in seguito, per venire incontro alle Vostre esigenze, la Banca ha poi effettuato".



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con ricorso all'ABF del 23.12.2009 il ricorrente ha ribadito la propria richiesta di restituzione degli interessi versati e non dovuti per il periodo gennaio/settembre 2009.

Nelle proprie controdeduzioni del 29.1.2009 la banca ha comunicato di aver provveduto a far decorrere il tasso variabile dal 1.1.2009, di aver disposto il rimborso del maggiore importo corrisposto a titolo di interessi, e ha allegato copia della quietanza rilasciata dal ricorrente e dalla cointestataria.

Questi ultimi, a loro volta, in relazione agli adempimenti dell'Intermediario, hanno dichiarato di ritenersi completamente soddisfatti e di non aver più nulla da pretendere.

Dalle dichiarazioni convergenti delle parti si ricava pertanto che la vertenza è ormai definita e che può quindi dichiararsi cessata la materia del contendere.

**P.Q.M.**

**il Collegio dichiara cessata la materia del contendere.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE